



S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 62 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale ex art. 56 del d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze sostanze illegali e dipendenze sostanze legali) – individuazione delle Organizzazioni di Volontariato per la stipula delle convenzioni.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventiquattro**
il giorno uno del mese di FEBBRAIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale ex art. 56 del d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze sostanze illegali e dipendenze sostanze legali) – individuazione delle Organizzazioni di Volontariato per la stipula delle convenzioni.

PREMESSO CHE con decreto n. 997 dd. 6.12.2023, è stato dato avvio a due procedimenti - ex Sezione I del Capo III del Regolamento aziendale di cui al dec. 846/2023 - volti a individuare, nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, Organizzazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale più idonei a partecipare all'attuazione di due progettualità, una riferita all'area di intervento "Dipendenze da Sostanze legali" e l'altra all'area "Dipendenze da sostanze illegali", secondo gli allegati uniti al citato provvedimento;

DATO ATTO CHE sono stati pubblicati i due succitati avvisi (area sostanze legali prot. 0101519 dd. 11/12/2023 e area sostanze illegali prot. 0101516 dd. 11/12/2023), con fissazione del termine ultimo di presentazione delle domande al 27.12.2023;

ACCLARATO CHE entro il citato termine ultimo risultano pervenute due manifestazioni di interesse:

1. dall'Associazione per il trattamento delle alcoldipendenze – ODV (As.Tr.A.), giusto Prot. GENASUGI-GEN-2023-0102664/A dd. 13/12/2023, in relazione alla progettualità riferita all'area "Dipendenze da sostanze legali";
2. dall'Associazione cittadini e familiari per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze (ALT), Prot. GENASUGI-GEN-2023-0104894/A dd. 20/12/2023, in relazione alla progettualità riferita all'area "Dipendenze da sostanze illegali";

VERIFICATO CHE entrambe le citate Organizzazioni di volontariato risultano in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti in sede di Avviso;

PRESO ATTO CHE la Commissione valutatrice aziendale, nominata con il citato decreto n. 997/2023, ai fini della valutazione delle proposte pervenute, si è riunita in data 28.12.2023 e, dal verbale dei lavori conservato in atti (Prot. SCTS-ASUIT-2023-205-A Data 28/12/2023), risultano idonee le seguenti Organizzazioni di Volontariato:

1. Associazione per il trattamento delle alcoldipendenze – ODV (As.Tr.A.), in relazione alla progettualità riferita all'area "Dipendenze da sostanze legali";
2. Associazione cittadini e familiari per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze (ALT), in relazione alla progettualità riferita all'area "Dipendenze da sostanze illegali";

RITENUTO quindi di recepire gli esiti dei lavori della Commissione e individuare le citate Organizzazioni di volontariato ai fini della conclusione delle due Convenzioni in parola, secondo i testi già approvati con il citato dec. 997/2023, come di seguito riepilogate:

Area di intervento	Importo massimo rimborsabile	Associazione individuata
Dipendenze da sostanze illegali	Euro 150.000,00.-	Associazione cittadini e familiari per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze (ALT)
Dipendenze da sostanze legali	Euro 159.000,00.-	Associazione per il trattamento delle alcoldipendenze – ODV (As.Tr.A.)

PRESO ATTO che con riferimento alle attività oggetto delle stipulande convenzioni nell'alveo dell'area dipartimentale dipendenze, come da corrispondenza acquisita agli atti giusto Prot. SCAGP-ASUIT-2024-138-A dd. 30.01.2024, la Direzione dei Servizi Sociosanitari:

- ha rilevato “[...] la necessità di dare avvio ad una fase di coprogrammazione che si concluda entro il 30.06.2024 per permettere di realizzare la successiva fase di coprogettazione entro il 30.10.2024 [...]”;
- ha precisato come la fase di coprogrammazione nell'ambito delle attività dell'area dipartimentale delle dipendenze risponde alla specifica esigenza di aggiornare una mappatura dei bisogni, delle risorse, degli attori pubblici (sociali e sanitari) e privati, e delle iniziative che, a vario titolo, sono presenti nei territori giuliano ed isontino in materia di dipendenze da sostanze legali e da sostanze illegali;
- ha sottolineato come la fase di coprogrammazione sia una concreta opportunità per favorire il lavoro di rete sul territorio e, al tempo stesso, per promuovere i processi e gli strumenti dell'integrazione sociosanitaria in una logica di valorizzazione delle risorse formali, informali e della comunità locale;
- ha quindi evidenziato come la coprogrammazione costituisca il percorso più appropriato al fine di procedere con una successiva fase di coprogettazione grazie alla quale rivedere i termini convenzionali secondo logiche collaborative, di appropriatezza, di sostenibilità e di promozione della salute;

ACCLARATO CHE ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017, la coprogrammazione e la coprogettazione sono strumenti utili ad assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;

DATO ATTO CHE nel vigente Regolamento ASUGI sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, di cui al dec. n. 846 dd. 12.10.2023, vengono concretamente declinati i percorsi di coprogrammazione (capo V) ed i percorsi di coprogettazione (capo VI), di cui al succitato d.lgs 117/2017 e più precisamente vengono definiti:

- la coprogrammazione, quale strumento utile al fine “[...] dell'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 3.07.2017, n. 117. [...]”;
- la coprogettazione come “[...] percorsi in esito ai quali, eventualmente, concludere un accordo di co-progettazione allo scopo di definire ed, eventualmente, realizzare specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di co-programmazione [...], ai sensi dell'art. 55 del CTS. [...]”;

APPURATO CHE nel citato regolamento l'ASUGI si riserva, in esito ai percorsi di co-progettazione alternativamente di:

- a) concludere accordi di coprogettazione al fine di realizzare le attività definite durante il percorso, con possibilità, per gli ETS, di avvalersi, oltre che di eventuale messa a disposizione di spazi o altri specifici strumenti/attrezzature e personale da parte dell'ASUGI, anche di finanziamenti pubblici o privati non derivanti dall'ASUGI;
- b) avviare ulteriori ed idonee procedure al fine di regolare appositi rapporti con Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 56 del d.lgs 117/2017 per realizzare le attività definite durante il percorso coprogettazione;

RITENUTO quindi necessario demandare alla Direzione dei Servizi Sociosanitari, di concerto con l'area dipartimentale dipendenze, il compito di definire le finalità e l'oggetto, nonché curare

operativamente le fasi di coprogrammazione e di coprogettazione (ex art. 55 del d.lgs. 3.07.2017, n. 117) nell'ambito delle attività dell'area dipartimentale delle dipendenze che dovranno concludersi rispettivamente entro il 30.06.2024 ed il 30.10.2024;

CONSIDERATO necessario delegare il Direttore ff della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione delle due convenzioni già approvate con dec. 997/2023 e comunque allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, tra l'altro in forza di quanto stabilito con dec. n. 318 dd. 12.04.2023;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore ff della S.C. Affari Generali e Patrimonio, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, di:

1. prendere atto dei lavori della commissione nominata con dec. n. 997/2023 e risultanti dal Prot. SCTS-ASUIT-2023-205-A Data 28/12/2023;
2. individuare le Organizzazioni di Volontariato, come di seguito elencate, ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 del d.lgs 117/2017, secondo gli schemi già approvati con dec. 997/2023 e comunque allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze e precisamente:

Area di intervento	Importo massimo rimborsabile	Associazione individuata
Dipendenze da sostanze illegali	Euro 150.000,00.-	Associazione cittadini e familiari per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze (ALT)
Dipendenze da sostanze legali	Euro 159.000,00.-	Associazione per il trattamento delle alcoldipendenze – ODV (As.Tr.A.)

3. precisare che le convenzioni sub 1. avranno durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, salve le attività eventualmente svolte dall'1.1.2024 nelle more della formalizzazione convenzionale;
4. delegare il Direttore ff della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione delle convenzioni sub 2, tra l'altro, in forza di quanto stabilito con dec. n. 318 dd. 12.04.2023;
5. demandare alla Direzione dei Servizi Sociosanitari, di concerto con l'area dipartimentale dipendenze, il compito di definire le finalità e l'oggetto, nonché curare operativamente le fasi di

coprogrammazione e di coprogettazione (ex art. 55 del d.lgs. 3.07.2017, n. 117) nell'ambito delle attività dell'area dipartimentale delle dipendenze che dovranno concludersi rispettivamente entro il 30.06.2024 ed il 30.10.2024;

6. demandare alla SC Affari Generali e Patrimonio la predisposizione e proposizione dei provvedimenti necessari allo svolgimento dei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione sub 5, sulla base dei contenuti che saranno forniti dalla Direzione dei Servizi Sociosanitari, di concerto con l'area dipartimentale dipendenze.

La spesa massima presunta derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante ad Euro 309.000,00 euro (trecentonovemila/00), è attribuita al conto n. 305.100.600.400.60 (Assistenza riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti) per l'esercizio di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Daniele Pittioni

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Giulio Antonini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:07:12

IMPRONTA: 156AA9990290BDC63335A174F7CCF534DE977F7C57CE9FEABE6C7E91FECBC20B
DE977F7C57CE9FEABE6C7E91FECBC20BE1A7802666CEE12068728810435FA7D4
E1A7802666CEE12068728810435FA7D43388FE260A2CAE64E41852C82EC37ED3
3388FE260A2CAE64E41852C82EC37ED324EE622D4EA9D2D280A58D93706C9174

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:15:22

IMPRONTA: 2E5A07AA93FC003EA7C35A6F5367B2564CD81855C15D57222F774A7725D31216
4CD81855C15D57222F774A7725D3121668F77CB3F1378890AB9D2961D07B72A2
68F77CB3F1378890AB9D2961D07B72A2524EB0A7821D85E7AF5B2D364E206002
524EB0A7821D85E7AF5B2D364E2060026B9768D0408C6BEB4C8374E079820DA1

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:23:47

IMPRONTA: A99C3A80D8CF04B140ED3C79A75B7E26A7C1142BD9E4DE250F9C8A5128E7836E
A7C1142BD9E4DE250F9C8A5128E7836EDC2AB25BED4791A4089AADFFCEDA61B0
DC2AB25BED4791A4089AADFFCEDA61B0382D5FE65B59206B9CC454AC825FE4E1
382D5FE65B59206B9CC454AC825FE4E1F21B2BCD24D2B3438B6456C86E90C00E

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:31:36

IMPRONTA: 0E1873411EB9D638CA6D3301883D98B5198B11A0F6F9F78E7AFF3F44BE91A1C5
198B11A0F6F9F78E7AFF3F44BE91A1C5B4A5CA50E579610B3F40AEF6A1320349
B4A5CA50E579610B3F40AEF6A1320349B049BEA02B6228BC5F2E207B2B7810D6
B049BEA02B6228BC5F2E207B2B7810D64F684A7F11B0439FB80274E9DFDCE33B

CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze da sostanze legali)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC asugi@certsanita.fvg.it ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. ____ dd. _____._____(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione** _____, con sede in _____ alla via _____ n. ____, C.F. _____, indirizzo PEC: _____ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche (artt. 28 e 35), nella dimensione territoriale, semiresidenziale e residenziale;

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, "*Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti*";

3) con decreto n. 846/2023 ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze da sostanze legali);

6) con decreto n. 997 dd. 6.12.2023, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare una Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione sociale per la

stipula di una Convenzione, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione della progettualità sub 5);

7) con decreto n. ____ dd. __. __. ____, l'ASUGI ha individuato l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. ____/2023 cit.;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nella gestione e nell'organizzazione delle attività delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell'utenza affetta da dipendenze comportamentali e/o da sostanze legali in cura presso le Strutture dell'Area Dipartimentali Dipendenze, al fine di supportare, in stretta collaborazione con gli operatori del Servizio, gli utenti e le loro famiglie nel percorso di abilitazione e ri-abilitazione.

Obiettivo della collaborazione è la promozione della salute e prevenzione, il reinserimento familiare e sociale, l'abilitazione e la ri-abilitazione, il supporto nella cura della sfera personale e dei percorsi di cura, la riacquisizione di autonomia, l'empowerment e il benessere nell'ambito del proprio progetto di vita.

ART. 2 - Destinatari delle attività

Le attività saranno rivolte a:

1. persone con problemi/patologie legate alla alcoldipendenza, al tabagismo e al gambling in carico alle Strutture dell'Area dipartimentale dipendenze con progetti terapeutici/riabilitativi individuali;
2. loro familiari e caregivers;
3. gruppi appartenenti ad altri target specifici;
4. popolazione generale.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale dipendenze o suo delegato all'uopo individuato:
- per l'Associazione:

ART. 4 – Attività

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS si articola nelle seguenti tre macroaree:

- a. collaborazione nella co-gestione delle Residenze Intermedie per Alcolisti (RIPA), strutture che ospitano alcolodipendenti di ambo i sessi con situazioni di grave vulnerabilità sociosanitaria, che hanno concluso il trattamento e che, superata la fase più critica della disintossicazione, necessitano di un programma personalizzato di reinserimento abitativo e sociolavorativo, volto alla riacquisizione dei livelli di autonomia individuati e concordati nel progetto individualizzato. La convivenza nella residenza "protetta" dovrà costituire una risposta di passaggio, in vista di una successiva realtà abitativa autonoma. Ogni inserimento verrà

valutato dall'équipe della citata struttura aziendale, che definirà un'ipotesi di progetto educativo - riabilitativo con i singoli ospiti;

- b. collaborazione nella co-gestione delle strutture dipartimentali che assicurano attività di tipo educativo, abilitativo e di supporto nella sfera della promozione della salute e della cura personale per la risposta ai bisogni primari e alla gestione della quotidianità, del reinserimento familiare e sociale, del sostegno durante i percorsi volti alla ri-acquisizione di autonomia e benessere in situazioni di disagio psico-fisico, anche grave, correlato al consumo, al policonsumo e alla dipendenza (alcol, tabacco e gambling), nonché riconducibili a patologie gravi correlate allo stato di alcoldipendenza;
- c. integrazione e valorizzazione dell'offerta del Servizio con attività di accompagnamento, supporto personalizzato, counseling, gruppi di auto mutuo aiuto, orientamento nella rete dei servizi dipartimentali, aziendali e territoriali per utenti con problematiche associate ad alcol, tabacco e gambling.

Nell'ambito delle citate macroaree, l'ODV/APS dovrà garantire le attività di:

- a. co-gestione delle RIPA, assicurando: a) supporto socio-relazionale (relazioni familiari e interpersonali, con gli interlocutori del mondo del lavoro e del contesto di vita); b) supporto educativo (cura di sé, corretta alimentazione, attività formative e culturali, ecc.), dentro l'abitazione e sul territorio; c) supporto psicoterapeutico individuale e di gruppo, al fine di consolidare il programma di disintossicazione, potenziare le risorse personali e prevenire le ricadute; d) supporto graduale nelle attività di gestione e mantenimento dell'abitazione, in vista della dimissione dall'alloggio e del rientro/ingresso in una casa privata;
- b. accoglienza ed ascolto nei diversi setting;
- c. supporto all'utenza in coerenza con quanto previsto nei singoli progetti di presa in carico personalizzata, nonché ai familiari coinvolti;
- d. accompagnamento in caso di interventi sanitari e/o sociali e per attività di tipo riabilitativo (lavorative, di studio, di socializzazione e soggiorni terapeutici), con mezzi pubblici, privati e/o messi a disposizione dall'ASUGI qualora necessari;
- e. supporto della persona, con la promozione dei rapporti relazionali, dell'autosufficienza, della cura di sé, della domiciliarità e dell'abitare;
- f. promozione e facilitazione per favorire relazioni solidali, empowerment, percorsi di consapevolezza nel riconoscimento delle potenzialità/attitudini/capacità, conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto, acquisizione di conoscenze e strumenti per esercitare i diritti/doveri di cittadinanza, sviluppo di reti sociali di supporto, anche di carattere informale, capaci di concretizzare effettivi percorsi di protagonismo e di autonomia;
- g. reinserimento sociale di tipo culturale, sportivo, ricreativo e formativo;
- h. promozione di progetti di prevenzione, partecipazione e formazione degli utenti e dei familiari, privilegiando attività idonee a promuovere capacità espressive, di comunicazione e di socializzazione;
- i. partecipazione ad attività ed a progetti specifici in tema di prevenzione e riduzione dei rischi;
- j. partecipazione al lavoro di sviluppo di comunità promosso dall'ASUGI, operando in sinergia con le risorse formali ed informali presenti nelle diverse aree distrettuali della città, al fine di accrescere la conoscenza e la sensibilità della popolazione generale sui temi specifici della dipendenza;
- k. raccolta dei dati inerenti alle attività svolte secondo le direttive impartite dal Direttore dell'Area dipartimentale dipendenze o suoi delegati nel rispetto delle normative vigenti in tema di tutela dei dati personali e riservatezza e partecipazione e collaborazione a progetti di valutazione secondo modalità concordate.

Inoltre le ODV/APS dovranno provvedere alla messa a disposizione e/o all'acquisto di:

- materiale di cancelleria, materiale didattico o relativo ad attività ricreative, educative, di laboratorio;

- materiale necessario allo svolgimento delle attività integrative presso la sede del Servizio, la RIPA e le diverse articolazioni dell'Area dipartimentale ed alla gestione delle progettualità implementate in modo concordato con tali struttura;
- risorse relative all'accompagnamento degli utenti, per rispondere a bisogni della persona previsti dai piani terapeutici individuali e/o per bisogni primari fruibili direttamente dall'utenza;
- risorse necessarie all'organizzazione di eventuali progettualità di socializzazione e ricreative, di interventi di prevenzione a gruppi target o alla popolazione generale;
- risorse per la compartecipazione ad eventi destinati a gruppi target e/o alla popolazione generale con spese relative all'organizzazione nonché costi dei relatori coinvolti in eventi formativi

ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività

Fatti salvi i limiti previsti dal quadro economico, il personale volontario e/o dipendente e quello rappresentato dai collaboratori della ODV/APS, la cui presenza dovrà essere garantita nella misura di almeno 185 ore settimanali, si integrerà funzionalmente con le équipes multidisciplinari del Servizio, assicurando la presenza presso le seguenti sedi:

- S.S. Dipendenze Comportamentali e da Sostanze Legali: via De Ralli 5 - Trieste;
- Residenze Intermedie per Alcolisti (RIPA): sedi di via Pasteur - Trieste (n. 9 interno 11 e n. 19 interno 17, due gruppi appartamento protetti, in uno stabile ATER);
- Comunità Semiresidenziale: via Pindemonte, 13 - Trieste;
- Centro di Promozione della Salute e SSD Consumi e dipendenze giovanili: Androna degli Orti, 4/2 – Trieste;
- Ulteriori sedi/luoghi territoriali identificati nel corso delle progettualità specifiche relative a gruppi target/popolazione generale, anche extra-provinciali.

La presenza viene prevista, in accordo con i Referenti dell'Area dipartimentale dipendenze, negli orari di apertura al pubblico. Per eventuali progettualità territoriali ed in occasione di eventi speciali, co-progettati e/o congiuntamente concordati, verrà richiesta la disponibilità della presenza del personale anche in fascia oraria festiva e/o notturna.

ART. 6 - Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna, anche per il tramite della Direzione dei Servizi Sociosanitari, a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

ART. 7 – Impegni dell'Associazione

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora ASUITS (per l'area giuliana) o l'allora AAS n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

ART. 9 – Durata

La convenzione avrà durata dalla data di ultima sottoscrizione sino al 31.12.2024, salve le attività eventualmente svolte dall'1.1.2024 nelle more della formalizzazione del presente atto.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 11 – Compartecipazione economica

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 159.000,00 - (centocinquantanovemila,00 -) per annualità ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad Euro 36.500,00. – (trentaseimilacinquecento/00) al momento della sottoscrizione della Convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali

documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;

- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
 - nome e cognome;
 - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
 - ore e luogo dell'attività svolta;
 - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
 - a. rimborsi spese a volontari;
 - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
 - a. costi per personale dipendente;
 - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
 - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
 - a. affitto di locali e spazi;
 - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
 - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
 - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore

complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

ART. 12 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del DDD.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

La presenza di operatori messi a disposizione dall'Associazione deve essere garantita nella misura di almeno 185 ore settimanali.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento

dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 14 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 15 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 17 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- -

Per l'Associazione

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:07:17

IMPRONTA: 675923114D6736F774DE84FD4AE903C4350A46430A0556CABB520E6A253D4546
350A46430A0556CABB520E6A253D4546AC13606A9588850B94FF413EA1200AF7
AC13606A9588850B94FF413EA1200AF78096B99C400496830201F20F9A3F4F26
8096B99C400496830201F20F9A3F4F26CDA6B3D104DC28B5F2AD79BBEDF71FDC

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:15:28

IMPRONTA: 36B1640161F0BA0157E52DAD8EE4D9BA0CC56EFF989D8A2A48BF80B24B82404E
0CC56EFF989D8A2A48BF80B24B82404E4DFC6E859310FEA30B111B715AEEC23F
4DFC6E859310FEA30B111B715AEEC23FBB7515007EC98268A6C0D13EC78DA54F
BB7515007EC98268A6C0D13EC78DA54F3CD422F20BC4E43FBFA8989C80F513F8

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:23:50

IMPRONTA: 5A8F85C00EDA2F91338CAF5108AB82457017A8DF9AFBD5190C927C7C9C7C04DC
7017A8DF9AFBD5190C927C7C9C7C04DC81048B27EA4CC57376886C778FF61CE2
81048B27EA4CC57376886C778FF61CE27D384C2809037C183DB953301B1409F0
7D384C2809037C183DB953301B1409F01C47D3D7F94FB9ACA58D9A26F15E671E

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:31:41

IMPRONTA: 32FDC50F766227DF0E2308A5043C7E59A2BF4368AEAD0230FB88A38747CC2C50
A2BF4368AEAD0230FB88A38747CC2C5003203EC115344BA3B0D90D9BF63E9A55
03203EC115344BA3B0D90D9BF63E9A557E749E39E0B04CF83618E48C836EAEA4
7E749E39E0B04CF83618E48C836EAEA46B888581C8FA19B3B1F386D4095AA483

CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze da sostanze illegali)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC asugi@certsanita.fvg.it ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. ____ dd. _____._____(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione** _____, con sede in _____ alla via _____ n. ___, C.F. _____, indirizzo PEC: _____ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche (artt. 28 e 35), nella dimensione territoriale, semiresidenziale e residenziale;

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, "*Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti*";

3) con decreto n. 846/2023 ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze da sostanze illegali);

6) con decreto n. 997 dd. 6.12.2023, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare una Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione sociale per la

stipula di una Convenzione, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione della progettualità sub 5);

7) con decreto n. ____ dd. __. __. ____, l'ASUGI ha individuato l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. ____/2023 cit.;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la partecipazione attiva nella co-progettazione e gestione di servizi ed attività in tema di promozione della salute, di riabilitazione e di reinserimento sociale di soggetti con problematiche/patologie da dipendenze da sostanze illegali, in carico alle strutture dell'Area Dipartimentale Dipendenze, volto a garantire la collaborazione tra l'ASUGI e l'Associazione al fine di supportare, in stretta collaborazione con gli operatori del citato dipartimento, gli utenti e le loro famiglie nel percorso di abilitazione e riabilitazione.

Obiettivo della collaborazione è la promozione della salute e la prevenzione, il reinserimento familiare e sociale, l'abilitazione e la riabilitazione, il supporto nella cura della sfera personale e dei per-corsi di cura, la riacquisizione di autonomia, l'empowerment e il benessere nell'ambito del proprio progetto di vita.

ART. 2 - Destinatari delle attività

Le attività saranno rivolte a:

1. persone con problemi/patologie legate alle dipendenze comportamentali e/o da sostanze illegali in carico presso le diverse articolazioni organizzative dell'Area Dipartimentale Dipendenze dell'ASUGI;
2. loro familiari e caregivers;
3. gruppi appartenenti ad altri target specifici;
4. popolazione generale.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale dipendenze o suo delegato all'uopo individuato:

- per l'Associazione:

ART. 4 – Attività

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS si articola nelle seguenti macro-aree:

- a) collaborazione nella gestione del Centro di Promozione della Salute (C.P.S.), centro che accoglie soggetti con patologie da dipendenza, in trattamento di disintossicazione, ed assicurazione delle attività di cura e riabilitazione volte al recupero ed al mantenimento del migliore stato di salute psicofisica possibile (recovery), in coerenza con le indicazioni dell'équipe curante del Servizio;
- b) accoglienza, counseling, interventi educativi e di cura del corpo, interventi di supporto alla disintossicazione, anche con interventi psicoterapeutici individuali, di gruppo e di educazione alla salute;

- c) collaborazione nella gestione della Comunità semiresidenziale (Centro Diurno), servizio semiresidenziale a “bassa soglia”, che assicura attività di tipo educativo, abilitativo e di supporto nella sfera della promozione della salute e della cura personale, anche a domicilio; nello specifico il Centro risponde ai bisogni primari delle persone in situazione di fragilità e di rischio sociosanitario, affianca i soggetti meno autonomi nella gestione della quotidianità, nel reinserimento familiare e sociale, nei percorsi terapeutico-riabilitativi previsti dall'équipe curante del Servizio, nei ricoveri, con particolare attenzione alle patologie infettive correlate alla dipendenza e/o comorbidità;
- d) collaborazione nella gestione di interventi organizzati dalla SSD Consumi e dipendenze giovanili “Androna Giovani”, dedicato ai soggetti con età under 25, che assicura attività di promozione della salute, di prevenzione, di cura, di abilitazione e di riabilitazione in tema di consumi a rischio e dipendenze da sostanze psicoattive, legali ed illegali, nonché di dipendenze comportamentali, tra l'altro assicurando un supporto specifico ai familiari, sia di tipo individuale che di gruppo;
- e) collaborazione nel miglioramento ed arricchimento dell'offerta della S.S. Dipendenze da Sostanze Illegali, con gestione di attività di accompagnamento, supporto personalizzato, counseling, orientamento nella rete dei servizi dipartimentali, aziendali e territoriali.

Nell'ambito delle citate macroaree, l'ODV/APS dovrà garantire le attività di:

1. accoglienza ed ascolto nei diversi setting;
2. supporto ai soggetti target in coerenza con quanto previsto nei singoli progetti di presa in carico personalizzata, nonché ai familiari coinvolti;
3. accompagnamento in caso di interventi sanitari e/o sociali e per attività di tipo riabilitativo (lavorative, di studio, di socializzazione e soggiorni terapeutici), con mezzi pubblici, privati e/o messi a disposizione dall'ASUGI qualora necessari;
4. supporto della persona, con la promozione dei rapporti relazionali, dell'autosufficienza, della cura di sé, della domiciliarità e dell'abitare;
5. promozione e facilitazione per favorire auto aiuto e relazioni solidali, empowerment, percorsi di consapevolezza nel riconoscimento delle potenzialità/attitudini/capacità, acquisizione di conoscenze e strumenti per esercitare i diritti/doveri di cittadinanza, sviluppo di reti sociali di supporto, anche di carattere informale, capaci di concretizzare effettivi percorsi di protagonismo e di autonomia;
6. reinserimento sociale di tipo culturale, sportivo, ricreativo e formativo;
7. promozione di progetti di prevenzione, partecipazione e formazione degli utenti e dei familiari, privilegiando attività idonee a promuovere capacità espressive, di comunicazione e di socializzazione;
8. partecipazione ad attività ed a progetti specifici in tema di prevenzione e riduzione dei rischi, con particolare riferimento al “Progetto Overnight”, di promozione della salute e di riduzione del danno, anche attraverso interventi di strada e di prossimità, della campagna di sensibilizzazione contro l'AIDS “1° Dicembre”;
9. supporto e presa in carico in favore di diversi target di popolazione, nei contesti di vita, di studio, di lavoro e nei luoghi di aggregazione,
10. allo scopo di promuovere comportamenti e stili di vita corretti, di prevenire e/o ridurre i rischi più frequenti, di contrastare lo stigma ed il pregiudizio legati alla dipendenza;
11. partecipazione al lavoro di sviluppo di comunità promosso dall'ASUGI, operando in sinergia con le risorse formali ed informali presenti nelle diverse aree distrettuali della città, al fine di accrescere la conoscenza e la sensibilità della popolazione generale sui temi specifici della dipendenza;
12. raccolta dei dati inerenti alle attività svolte secondo le direttive impartite dal Direttore dell'Area dipartimentale delle dipendenze o suoi delegati nel rispetto delle normative vigenti in tema di tutela dei dati personali e riservatezza e partecipazione e collaborazione a progetti di valutazione secondo modalità concordate.

Inoltre le ODV/APS dovranno provvedere alla messa a disposizione e/o all'acquisto di:

- materiale di cancelleria, materiale didattico o relativo ad attività ricreative, educative, di laboratorio;
- materiale necessario allo svolgimento delle attività integrative presso le diverse articolazioni del Servizio ed alla gestione delle progettualità implementate in modo concordato con tale struttura;
- risorse relative all'accompagnamento degli utenti, per rispondere a bisogni della persona previsti dai piani terapeutici individuali e/o per bisogni primari fruibili direttamente dall'utenza;
- risorse necessarie all'organizzazione di eventuali progettualità di socializzazione e ricreative, di interventi di prevenzione a gruppi target e alla popolazione generale;
- risorse per la compartecipazione ad eventi destinati a gruppi target e/o alla popolazione generale con spese relative all'organizzazione nonché costi dei relatori coinvolti in eventi formativi;

ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività

Fatti salvi i limiti previsti dal quadro economico, il personale volontario e/o dipendente e quello rappresentato dai collaboratori della ODV/APS, la cui presenza dovrà essere garantita nella misura di almeno 170 ore settimanali, si integrerà funzionalmente con le équipes multidisciplinari dell'Area dipartimentale dipendenze, assicurando la presenza presso le seguenti sedi:

- S.S. Dipendenze da Sostanze Illegali: Piazzale Canestrini, 2 - Trieste;
- Centro di Promozione della Salute e SSD Consumi e dipendenze giovanili: Androna degli Orti, 4 - Trieste;
- Comunità Semiresidenziale: via Pindemonte, 13 - Trieste.
- Ulteriori sedi/luoghi territoriali identificati nelle progettualità specifiche relative a gruppi target/popolazione generale, anche extra-provinciali.

La presenza viene prevista, in accordo con i Referenti dell'Area dipartimentale delle dipendenze negli orari di apertura al pubblico. Per eventuali progettualità territoriali ed in occasione di eventi speciali, co-progettati e/o congiuntamente concordati, verrà richiesta la disponibilità della presenza del personale anche in fascia oraria festiva e/o notturna.

ART. 6 - Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna, anche per il tramite della Direzione dei Servizi Sociosanitari, a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

ART. 7 – Impegni dell'Associazione

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;

- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora ASUITS (per l'area giuliana) o l'allora AAS n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

ART. 9 – Durata

La convenzione avrà durata dalla data di ultima sottoscrizione sino al 31.12.2024, salve le attività eventualmente svolte dall'1.1.2024 nelle more della formalizzazione del presente atto.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 11 – Compartecipazione economica

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 150.000,00 - (centocinquantamila,00 -) per annualità ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad Euro 35.000,00. – (trentacinquemila/00) al momento della sottoscrizione della Convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali

documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;

- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
 - nome e cognome;
 - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
 - ore e luogo dell'attività svolta;
 - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
 - a. rimborsi spese a volontari;
 - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
 - a. costi per personale dipendente;
 - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
 - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
 - a. affitto di locali e spazi;
 - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
 - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
 - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore

complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

ART. 12 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del DDD.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

La presenza di operatori messi a disposizione dall'Associazione deve essere garantita nella misura di almeno 170 ore settimanali.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento

dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 14 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 15 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 17 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- -

Per l'Associazione

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:07:14

IMPRONTA: A1099FC04B89F00F51F918658EDCA47893B7DA697E920BFA17973203CF0F150A
93B7DA697E920BFA17973203CF0F150A30AA5D167023226D59929FE852C694C4
30AA5D167023226D59929FE852C694C404C31FC3AD6CF21C9CAEBDB38A2FBC34
04C31FC3AD6CF21C9CAEBDB38A2FBC349C5690A81EE50D2B19793D5FD9636B74

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:15:25

IMPRONTA: 2A1F7C3BE2C92118B1403E5E1310FB48ED26ACE9B4BE98F853B1025437CDC951
ED26ACE9B4BE98F853B1025437CDC951EFA132335626D114B672AF0C29A54893
EFA132335626D114B672AF0C29A54893E4B863826599E4E0F6247EADF18F5A53
E4B863826599E4E0F6247EADF18F5A532C1E23DEC1588625105E4B9E5EE3C880

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:23:48

IMPRONTA: C2B755433884CDC8CD1CA871A5731BF57DF5EDB53E2E1753C9F19042EB09AD29
7DF5EDB53E2E1753C9F19042EB09AD2985360CD1446C67E7F07E2D2C521F2683
85360CD1446C67E7F07E2D2C521F26836B670553FB80EAE45372D8166008C44E
6B670553FB80EAE45372D8166008C44E7C018FB3105AA563DF6302F7BEE216BD

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 01/02/2024 13:31:38

IMPRONTA: 2609876345DF52F5AE4977CC88696EBA1A73723519BC176CC9DEA798BAF2481A
1A73723519BC176CC9DEA798BAF2481AD96A4E6B78BC7578EFFF6A67CEA1188
D96A4E6B78BC7578EFFF6A67CEA1188A977D218EDB6684EADE250979A630257
A977D218EDB6684EADE250979A630257877F8D5ED818DC9ACB80B68F41A1BFD2

S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 62 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **62** del **01/02/2024** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è pubblicato all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 02/02/2024 al 16/02/2024

Esecutiva in data 02/02/2024

L'INCARICATO
- Carla Tonini